

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1778**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PICCIONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2002 (\*)**

—————

**Istituzione della Corte d’appello di Vercelli**

—————

—————  
*(\*) Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - La regione Piemonte è caratterizzata dalla presenza di una Corte di appello, quella di Torino, che è competente, tra l'altro, per la Valle d'Aosta.

Il carico di lavoro annuo, la quantità e la qualità del medesimo consigliano l'istituzione di una nuova Corte d'appello in Vercelli. La città, epicentrica in Piemonte rispetto alla zona dell'istituendo distretto, è servita da linee ferroviarie e autostradali tali da servire sia i tribunali di Novara e Biella, sia quelli di Alessandria e Casale, nonché quello di Verbania, assai distanti da Torino e comunque non direttamente ed agevolmente raggiungibili.

Peraltro la città è dotata di una serie di caserme militari dismesse ed attualmente inutilizzate che con pochi interventi di adeguamento possono efficacemente essere adibite a sede dell'istituenda Corte d'appello.

Inoltre l'istituzione della Corte d'appello darebbe continuità alla scelta di identificare in Vercelli il centro delle attività amministrative statali, già adottata allorchè la città venne scelta come sede del rettorato dell'Università del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro».

Certamente la diffusione della criminalità e gli incalzanti problemi della giustizia penale e civile evidenziano l'esigenza improrogabile del Piemonte orientale di avere una Corte d'appello autonoma.

In particolare, se andiamo a guardare le circoscrizioni giudiziarie delle diverse Corti di appello balza all'occhio la sproporzione che riguarda alcune realtà, come quella del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Una popolazione di oltre 4.000.000 di abitanti, la presenza di ben diciassette tribunali, una conformazione del territorio caratterizzata da grandi distanze e notevoli tempi di percorrenza dalla periferia a Torino, richiedono una divisione almeno in due parti dell'attuale circoscrizione giudiziaria.

Lo stesso Consiglio regionale del Piemonte, con ordine del giorno approvato all'unanimità nella seduta del 27 febbraio 2001, ha invitato il presidente della Giunta ed il presidente del Consiglio regionale ad attivarsi in tutte le sedi affinché venga istituita una seconda Corte d'appello per il Piemonte.

I motivi indicati paiono sufficienti per la formulazione della presente proposta, come delineata nel seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È istituita la Corte d'appello di Vercelli, avente giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Alessandria, Biella, Casale Monferrato, Novara, Verbania e Vercelli.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

## Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della Corte d'appello di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche di altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

## Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della Corte d'appello di cui all'articolo 1.

## Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento della Corte d'appello di Vercelli, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte d'appello di Torino ed appartenenti, ai sensi

della presente legge, alla competenza della Corte d'appello di Vercelli sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale Corte.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di cui all'articolo 3.